

Allegato "A"

STATUTO

del'Associazione di Promozione sociale "ASSOCIAZIONE BUDDISTA DI NAPOLI"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. E' costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, del Codice Civile e della normativa in materia, un'Associazione di Promozione Sociale di seguito denominata "ASSOCIAZIONE BUDDISTA DI NAPOLI".

L'associazione ha sede legale in Napoli alla Via Carlo di Tocco n.46. Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

ARTICOLO 2

SCOPI. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Le finalità che si propone sono in particolare:

- attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- sviluppo della personalità umana e della religione buddhista in tutte le sue



espressioni;

c) rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla promozione della cultura cinese, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali e artigianali;

d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e artigianale cinese nonché delle tradizioni locali comprese le tradizioni enogastronomiche cinesi;

e) ricerca e promozione della cultura e della religione buddista anche attraverso l'istituzione di un tempio buddista;

f) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;

g) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistici;

h) collaborare e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati e con Associazioni per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

i) aggregazione dei cittadini sui problemi della vita civile, sociale, culturale e religiosa cinese;

l) affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile, sociale e culturale della collettività;

m) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

n) Conseguimento di altri scopi di promozione sociale. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con



gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 3

SOCI. Chiunque abbia compiuto almeno 18 anni può aderire all'associazione purché ne condivida i principi e le finalità ed accetti il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Ci sono tre categorie di soci:

- Soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- Soci sostenitori: coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Soci benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

La quota associativa è intrasmissibile. La differenziazione fra le tipologie di Soci è puramente formale, in quanto è garantito agli stessi uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

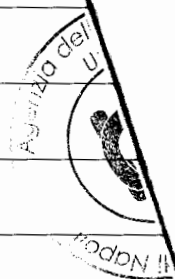
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata (solo se autorizzata). I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Solo in caso di particolare necessità l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

ARTICOLO 5

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



ARTICOLO 6

ORGANI SOCIALI. Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio direttivo;

- Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, telegramma, fax o posta elettronica da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;

-determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla

esclusione dei soci;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 9

VALIDITÀ ASSEMBLEE. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando

l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

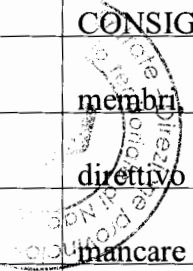
ARTICOLO 10

VERBALIZZAZIONE. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

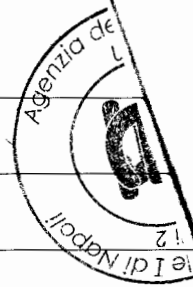
ARTICOLO 11





CONSIGLIO DIRETTIVO. Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio i soci che nell'ultima elezione per la elezione del Consiglio Direttivo seguono nella graduatorie della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di lavoratori dipendenti e/o incarichi a lavoratori autonomi. Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Il consiglio direttivo preparerà e stilerà un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, oppure quando ne facciano richiesta



scritta almeno tre membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza Il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dura in carica cinque anni. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

ARTICOLO 13

RISORSE ECONOMICHE. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

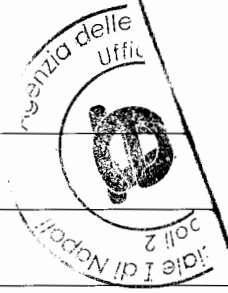
b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale,



artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno dieci anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ARTICOLO 14

BILANCIO. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni

prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ARTICOLO 15

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalla legge 383/2000 e dalle leggi vigenti in materia.

Handwritten signatures:
Luisa Lupo
Luisa Lupo
Luisa Lupo